



# CITTA' DI VELLETRI

## *Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 - CAP 00049 - Tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 37

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

Del 30-07-2020

L'anno Duemilaventi, il giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 10:30, in apertura di seduta, convocato con inviti recapitati a termine di legge e ai sensi del provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 16802 del 10.04.2020, si è riunito, presso la Sala Tersicore del Palazzo Comunale, con possibilità di partecipare in videoconferenza tramite la piattaforma GoToMeeting, in seduta ordinaria in seconda convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

- |                           |            |                        |
|---------------------------|------------|------------------------|
| 1) POCCI ORLANDO          | Sindaco    | 14) FIOCCO GIORGIO     |
| 2) ANDREOZZI SERGIO       | Presidente | 15) VEGA GIORGI GIULIA |
| 3) BAGAGLINI VALTER       |            | 16) CUGINI MARCO       |
| 4) LEONI MAURO            |            | 17) GRECI GIORGIO      |
| 5) CUGINI GIULIANO        |            | 18) D'AGAPITI ANDREA   |
| 6) ZACCAGNINI GIORGIO     |            | 19) ERCOLI CHIARA      |
| 7) DI FABIO ANDREA        |            | 20) IANNUZZI RICCARDO  |
| 8) PONTECORVI MARCELLO    |            | 21) COMANDINI FALIERO  |
| 9) DE MARCHIS MARIA PAOLA |            | 22) LADAGA SALVATORE   |
| 10) SOLINAS SARA          |            | 23) MESSORI FABIO      |
| 11) MARCELLI LAURA        |            | 24) TRENTA PAOLO       |
| 12) PONZO SABINA          |            | 25) FELCI PAOLO        |
| 13) QUAGLIA CARLO         |            |                        |

- In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Presiede il Presidente del Consiglio **SERGIO ANDREOZZI**, presente in sede.

Partecipa, presente in sede, il Segretario Generale dell'Ente **Dr. CIRIACO PETRILLO**, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale sono presenti in sede;
- tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale;

c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;

d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere e visionare i documenti ed acquisire particolare copia della proposta di deliberazione in trattazione.

Relaziona l'**Assessora Comunale Romina Trenta**.

Presenti al momento della votazione n. **n. 20**.

Assenti i **Consiglieri D'Agapiti, Fiocco, Iannuzzi, Trenta, Zaccagnini**.

Durante la seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri **Chiara Ercoli, Carlo Quaglia, Marcello Pontecorvi**.

Durante la seduta sono presenti in sede il Sindaco Orlando Pocci ed i Consiglieri Andreozzi Sergio, Comandini Faliero, Cugini Giuliano, Cugini Marco, De Marchis Maria Paola, Di Fabio Andrea, Ercoli Chiara, Felci Paolo, Greci Giorgio, Ladaga Salvatore, Leoni Mauro, Pontecorvi Marcello, Quaglia Carlo, Vega Giorgi Giulia.

Sono presenti in videoconferenza i Consiglieri Bagaglini Valter, Marcelli Laura, Messori Fabio, Ponso Sabina, Solinas Sara.

In corso di seduta la Consigliera Comunale Sara Solinas entra in aula.

Si dà atto che sia gli interventi in sede sia gli interventi da remoto vengono registrati sulla piattaforma GoToMeeting.

**PREMESSO** che, sulla proposta della presente deliberazione, di seguito riportata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono presenti i necessari pareri;

**Su proposta dell'Assessore delegato Romina Trenta.**

**Il Responsabile del Servizio Gestione Entrate**, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :

**FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio  
F.to digitalmente  
Dott.ssa Vannelli Ramona

Prop. n° PRDC - 39 - 2020 del 07-07-2020



# CITTÀ DI VELLETRI

## *Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto,1 - CAP 00049 - Tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

rif. PRDC - 39 - 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

Parere di Regolarità Contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ritiene che l'atto:**

- non comporti riflessi finanziari;
- comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

pertanto, per quanto concerne la **regolarità contabile**, esprime parere: **occorre apportare al bilancio 2020-2022 la conseguente variazione in diminuzione di gettito derivante dall'abbassamento delle aliquote per le aree edificabili**

Il Responsabile del Servizio  
F.to digitalmente  
Dott.ssa Ramona Vannelli

Prop. n° PRDC - 39 - 2020

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato con decorrenza dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge n. 160/2019;

VISTO l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

RILEVATO che il comma 777 della Legge n. 160/2019 lascia ferme le facoltà di regolamentazione di cui all'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

PRESO ATTO, pertanto, che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è disciplinata dal corrente anno dalla Legge n. 160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

RILEVATO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della medesima legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

VISTO il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

RILEVATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge n. 448/2001;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RILEVATO, inoltre, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma con alcune

modifiche le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della nuova imposta municipale propria;

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;

RILEVATO, inoltre, che il versamento dell'imposta, ai sensi del successivo comma 762, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

VISTO il successivo comma 763 che contiene ulteriori disposizioni per il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 765, della L. 160/2019, sulle modalità di versamento dell'imposta;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19/11/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

\*0 aliquota ordinaria, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, da applicarsi a tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili, salvo quelli previsti nei punti successivi: 0,96 %;

\*1 aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale o di natura transitoria con contratto registrato alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/1998, art.2, comma 3: 0,86 %;

\*2 aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011: 0,6 %;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 6/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

aliquota 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota 0,0 per mille per gli altri immobili che rimangono soggetti alla disciplina IMU;

RILEVATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 107, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, il quale prevede che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, è differito al 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede l'allineamento dei termini di approvazione per gli atti deliberativi in materia Tari e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, disponendo l'abrogazione del comma 4 dell'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, del comma 779 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del comma 683-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO, in base al quadro normativo evidenziato, nel rispetto dei criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, nonché al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e degli equilibri di bilancio, di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 0,6 per cento;

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,1 per cento;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 0,25 per cento;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota 0,96 per cento;
- aree fabbricabili: aliquota 0,86 per cento;
- unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale o di natura transitoria con contratto registrato alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/1998, art.2, comma 3: aliquota 0,86 per cento;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota ordinaria 0,96 per cento;

RILEVATO che per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che ai sensi del successivo comma 757 la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

VISTA la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la quale ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

RILEVATO che ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, mediante l'inserimento delle medesime entro il termine perentorio del 14 ottobre del medesimo anno nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

**Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta di seguito trascritto, con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 4 (Comandini, Ercoli, Felci, Greci), su n. 20 presenti e n. 16 votanti, resi per votazione palese mediante appello nominale.**

## DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 0,6 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 0,25 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota 0,96 per cento;
- 5) aree fabbricabili: aliquota 0,86 per cento;
- 6) unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale o di natura transitoria con contratto registrato alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/1998, art.2, comma 3: aliquota 0,86 per cento;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota ordinaria 0,96 per cento;

- di dare atto che per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- di dare atto che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 758, della Legge n. 160/2019;
- di disporre che le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota ridotta per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato dovranno essere dichiarate in apposito modello da presentarsi per i nuovi richiedenti entro la scadenza del versamento della seconda rata dell'imposta e si applica esclusivamente per i contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo dello stesso alle disposizioni della Legge n. 431/1998 e del D.M. 16 gennaio 2017, rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale;
- di provvedere ad inviare per via telematica, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n.160/2019, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

**Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera con voti favorevoli n. 20, su n. 20 presenti e n. 20 votanti, resi per votazione palese mediante appello nominale, è dichiarata immediatamente eseguibile.**

## Verbale di seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio invita ad illustrare il punto 3) all'o.d.g. avente ad oggetto “Approvazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020.”

Interviene dunque l'Assessora Comunale Romina Trenta per illustrare il punto 3) all'o.d.g.

Aperta la discussione sul punto 3) all'o.d.g. non ci sono interventi.

In dichiarazione di voto sul punto 3) all'o.d.g. interviene il Consigliere Greci.

Poi il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta deliberativa al punto 3) all'o.d.g.

Procedutosi a votazione palese per appello nominale la proposta deliberativa al punto 3) all'o.d.g. è **APPROVATA**, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**
- **Assenti n. 5 Consiglieri (D'Agapiti, Fiocco, Iannuzzi, Trenta, Zaccagnini).**
- **Votanti n. 16.**
- **VOTI A FAVORE n. 16, ASTENUTI n. 4 (Comandini, Ercoli, Felci, Greci), su n. 20 PRESENTI e n. 16 VOTANTI.**

Poi il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

Procedutosi a votazione palese per appello nominale la immediata esecutività della deliberazione è **APPROVATA** all'**UNANIMITA'** dei presenti, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**
- **Assenti n. 5 Consiglieri (D'Agapiti, Fiocco, Iannuzzi, Trenta, Zaccagnini).**
- **Votanti n. 20.**
- **VOTI A FAVORE n. 20, su n. 20 PRESENTI e n. 20 VOTANTI.**

Tutti gli interventi sono riportati integralmente nella trascrizione della registrazione della seduta.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale

<p><b>IL PRESIDENTE</b> F.to digitalmente <b>ANDREOZZI SERGIO</b></p>	<p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> F.to digitalmente <b>PETRILLO CIRIACO</b></p>
---	--

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Velletri.